



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

EUGENIA SERRAO

- Presidente -

Sent. n. sez. 504/2026

UGO BELLINI

CC - 08/04/2026

ATTILIO MARI

R.G.N. 4848/2026

LUCA LORENZETTI

- Relatore -

DANIELA DAWAN

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 27/11/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;

letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Marilia DI NARDO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza del 27 novembre 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta, presentata da [REDACTED] di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in eccedenza ossia per la pena espiata in carcere per un periodo maggiore di quello determinato in sede esecutiva e precisamente per il periodo dal 27 giugno 2021 al 13 novembre 2021 pari a 139 giorni, data in cui veniva rimesso in libertà, giusto provvedimento di esecuzione pene concorrenti e contestuale scarcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, con cui veniva fissata la scadenza della reclusione al 27 giugno 2021, tenuto conto di n. 999 giorni di liberazione anticipata.

2. In data 13 novembre 2021 la Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, ufficio esecuzioni penali, emetteva, nell'ambito del procedimento n. 86/2019 SIEP, provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato già detenuto e contestuale ordine di esecuzione e scarcerazione ex art. 663 cod. proc. pen., con cui, tenuto conto del provvedimento del giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena per riconoscimento della continuazione nonché dei provvedimenti di riconoscimento di complessivi 990 giorni a titolo di liberazione anticipata e di n. 9 giorni a titolo di risarcimento danni ai sensi del D.L. n. 92/2014, determinava la pena residua espianda complessiva in anni otto, mesi otto e giorni ventotto di reclusione e fissava la decorrenza della reclusione al 25 giugno 2015 con scadenza al 22 marzo 2024 anzi al 26 giugno 2021; ordinava la scarcerazione di [REDACTED] se non detenuto per altra causa, con contestuale applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni quattro (previo accertamento della persistenza della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza competente, se non già accertata).

Con la citata ordinanza del 19 ottobre 2021 (depositata il 10.11.2021), la Corte di appello, nell'ambito del proc. n. 88/2021 RGE, in sede di rinvio a seguito di sentenza n.25192/21 della Corte di Cassazione datata 3.3.2021 (dep. 1.7.2021), rideterminava la pena per il reato satellite; in particolare, statuiva la determinazione della pena complessiva in anni 11 e mesi 10 di reclusione in relazione ai reati già ritenuti in continuazione (con precedente ordinanza del 9.8.2020 della Corte d'Appello in funzione di giudice dell'esecuzione) e giudicati con sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 14.7.2011 (irrevocabile il 7.2.2013) e sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 12.11.2017 (irrevocabile il 24.9.2018).



3. La Corte di appello, come sopra anticipato, con l'ordinanza impugnata ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione in quanto – dopo aver richiamato il principio per cui la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non, invece, quando la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 4, n. 30578 del 10/09/2025, Libreri, non mass.) e riaffermata la differenza tra la pena definita da pronuncia irrevocabile e la pena come risultante dagli interventi successivi dell'autorità giudiziaria sul trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non mass.) – ha ritenuto che nel caso in esame il "surplus" della pena sofferto da [REDACTED] sia derivato esclusivamente da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena e frutto di un'ordinaria attività valutativa/discrezionale del giudice, precisando che la scadenza della pena, "anticipata" al giugno del 2021, è conseguita esclusivamente alla rideterminazione della pena da parte dal giudice dell'esecuzione e alla detrazione, dalla pena residua complessiva, dei citati 999 giorni (a titolo di liberazione anticipata e risarcimento del danno); per cui la detenzione subita in eccedenza dal [REDACTED] rappresenta una "fisiologica" conseguenza di vicende intervenute in executivis, da cui non può derivare il riconoscimento dell'invocato diritto alla riparazione.

Il giudice della riparazione ha, poi, richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di illegittimità sopravvenuta dell'originario ordine di esecuzione, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che «l'ingiustizia della detenzione che determina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabile anche nel caso in cui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte dell'autorità giudiziaria nella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero un ritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria, nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione, posto che anche in tale casi si determina, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, una illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione originario» (Sez. 4, n. 10671 del 13/12/2023 dep. 2024, non mass.). Ha, quindi, osservato «che, nel caso in esame, non può qualificarsi come ingiusta la detenzione sofferta in eccedenza rispetto alla pena rideterminata a seguito dell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sopradette sentenze, né tantomeno, la stessa, può qualificarsi ingiusta sulla base del tempo intercorso fra la data in cui il provvedimento in sede di esecuzione veniva incamerato e la data in cui veniva effettivamente depositato, in quanto, si è trattato di una sequenza temporale ordinaria rispetto ai tempi della procedura,



senza alcun "notevole" o "ingiustificato" ritardo che possa, nel caso di specie, dare luogo al riconoscimento dell'indennizzo». Ha rilevato, in particolare, che il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 19 ottobre 2021, depositato il 10 novembre 2021, è stato trasmesso tempestivamente alla Procura generale che ha emesso, altrettanto tempestivamente, il provvedimento di scarcerazione (per cui è causa) dopo due giorni, ovvero il 13 novembre 2021.

4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico, articolato motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente degli artt. 125 e 314 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla individuazione del periodo di ingiusta detenzione.

Dopo aver ripercorso la vicenda siccome riassunta nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti e contestuale scarcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 13 novembre 2021, il difensore si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto in debita considerazione che già alla data del 19 ottobre 2021 (giorno dell'ordinanza con la quale veniva rideterminata la pena complessiva da espiare) [REDACTED] aveva maturato tutti i 999 giorni di liberazione anticipata maturati a vario titolo (liberazione anticipata e risarcimento del danno). Sostiene che la detenzione patita dal 19 ottobre 2021 al 13 novembre 2021 non può essere "giustificata" sostenendo che sia frutto della sequenza ordinaria rispetto ai tempi della procedura e che per almeno 32 (rectius, 26) giorni il [REDACTED] è rimasto privo della propria libertà senza alcun titolo.

5. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Marilia Di Nardo, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

6. L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
2. Va, anzitutto, ricordato che con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod.



proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e per violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU, il quale prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta.

In ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte di cassazione ha inizialmente adottato un criterio, in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016, dep.2017, Riva, Rv. 268958; Sez. 4, n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168). Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 11-20 giugno 2008 con la quale la Corte costituzionale (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Tuttavia, la Corte costituzionale, nel dichiarare la (parziale) illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. aveva chiarito la portata della adottata decisione relativa alla sola ipotesi, rilevante ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Tale indirizzo riteneva che in quella sede, in definitiva, il giudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti ovvero ai casi di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove la durata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4, n. 3382 del 22/12/2016, dep.2017, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15000 del 19/02/2009, Cicione, Rv. 243210 - 01). Con la conseguenza che il diritto all'equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile - se diversa da quella inflitta - conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4, n. 40949 del 23/04/2015, D'Aguì, Rv. 264708-01, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato).



Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna e inerenti all'esecuzione. Si è così affermato il principio che, in tema di ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché sussista un errore dell'autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del fine dell'espiazione della pena (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689-01).

In particolare, la sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, cit., ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione:

- a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen., senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli, Rv. 264895);
- b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240);
- c) periodo di detenzione eccedente rispetto a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210);
- d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617).

Si sono, poi, aggiunti altri casi, quale quello della esecuzione sofferta in virtù di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, Panait Murs, non mass.), della applicazione dell'isolamento diurno, per errore nella predisposizione dell'ordine di esecuzione, al condannato all'ergastolo senza isolamento (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258-01) e della detenzione ingiustamente subita in base alla sentenza revocata, in caso di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per *ne bis in idem* pronunciata ai sensi dell'art. 649, comma 2, cod.



proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv. 270818-01).

La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, cit., ha effettuato un'ampia ricognizione della casistica delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena.

Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247-01; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151-01; Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, cit.), con la precisazione che la detenzione *sine titolo* legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso, Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, Boccuti, non mass.; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024, Cimmino, non mass.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735-01, relativa a fattispecie la Corte ha ritenuto infondato il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell'autorità procedente, in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che l'errore dell'autorità procedente non può derivare dall'esercizio di un potere discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge).

Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra il piano della irrevocabilità della condanna e quello della definitività della pena. Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi



coincidenti (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, cit., in motivazione; Sez 4, n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non mass.).

Non si può, quindi, qualificare come ingiusta una detenzione sofferta in eccedenza rispetto alla pena definitiva in conseguenza dell'esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze, in quanto in tale ipotesi la detenzione patita in eccesso è solo "fisiologica" conseguenza della rideterminazione della pena in sede esecutiva da parte del giudice della esecuzione (Sez. 4, n. 30578 del 10/09/2025, Libreri, non mass.; Sez. 4, n. 10671 del 13/12/2023 dep. 2024, Fiume, non mass.; Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, cit.).

3. Ciò posto, il difensore lamenta non già la detenzione subita per effetto della rideterminazione della pena in esito al riconoscimento della continuazione, bensì quella subita in eccedenza in conseguenza del tempo intercorso fra la data in cui il provvedimento decisorio a seguito dell'udienza camerale avrebbe dovuto essere depositato e la data in cui detto provvedimento è stato effettivamente depositato.

La doglianza, tuttavia, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha escluso, nel caso in esame, un notevole o ingiustificato ritardo della Corte di appello nel deposito del provvedimento che, in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ha rideterminato la pena per il reato satellite e la pena complessiva da espiare, essendo stato il provvedimento del giudice della esecuzione incamerato il 19 ottobre 2021 e depositato il 10 novembre 2021 (ossia dopo 22 giorni). Ed ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione fosse stato tempestivamente trasmesso alla Procura generale e che, altrettanto tempestivamente, la Procura generale avesse emesso il provvedimento di scarcerazione in data 13 novembre 2021, ossia dopo due giorni.

Ne consegue che il motivo di ricorso è generico perché non si confronta con le argomentazioni svolte nella ordinanza della Corte di appello, con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, nonché conformi ai richiamati principi giurisprudenziali, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di



inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.

5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicitato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (in termini, Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 - 01. Nello stesso senso, vds. Sez. 4, n. 30578 del 10/09/2025 non mass. Sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222264 - 01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Bernardo, Rv. 286737 - 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923 - 01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.

Così deciso il 08/04/2026.

Il Consigliere estensore
Luca Lorenzetti

La Presidente
Eugenia Serrao

